

DECRETO RILANCIO

Regolazione dell'art. 121: aspetti problematici

Premessa

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 interviene sul sistema degli incentivi per l'edilizia con una misura che riguarda alcune fattispecie di interventi ritenute meritevoli di maggiore stimolo e utili per la ripresa in un settore strategico per l'economia del Paese. La finalità del provvedimento è duplice:

- **contrastare la congiuntura negativa causata della pandemia Covid-19, assicurando un'azione rapida e incisiva contro la perdita di prodotto, occupazione e ricchezza**
- **e stimolare l'avvio di un piano di trasformazione complessiva del patrimonio immobiliare nazionale in chiave di sostenibilità energetica e ambientale**, destinato a essere attuato nei prossimi decenni, in sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e, più in generale, con la strategia europea in tale materia.

La capacità del provvedimento di centrare il primo obiettivo è controversa. Come in ogni occasione in cui sono annunciati nuovi incentivi più appetibili, nell'immediato le attività correnti, già programmate e financo già avviate, si sono bloccate, in attesa di capire se potranno beneficiare di condizioni più vantaggiose. **Per evitare di aggravare ulteriormente gli effetti della situazione emergenziale, è dunque indispensabile predisporre gli strumenti attuativi con la massima celerità.**

Per un concreto avvio delle nuove attività, rapido e incisivo, occorre inoltre che la regolazione della nuova misura di stimolo **renda possibile un efficace incontro tra domanda e offerta, che il testo approvato rende possibile ma non assicura.**

La possibilità che l'obiettivo del rilancio sia conseguito è strettamente legata ad alcuni dettagli demandati alla regolazione. Una regolazione non in grado di cogliere la vera natura delle barriere e di superarle avrà l'effetto non solo di far abortire la spinta del settore principale a cui la misura è rivolta (l'efficientamento del patrimonio immobiliare sotto i profili energetico e della sicurezza), ma anche di affossare il ben più vasto settore della manutenzione edile a cui i suoi effetti si estendono.

I nuovi incentivi

L'**articolo 119** istituisce il c.d. *superbonus*, un nuovo incentivo in forma di detrazione pari al 110% delle spese precisate ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 che, ai sensi del comma 11, può essere trasferita ad altri soggetti tramite l'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto.

L'**articolo 121** revisiona i meccanismi di **trasferimento dei crediti d'imposta** (attraverso la cessione o lo "sconto in fattura") in logica sperimentale e con l'obiettivo di rendere più fruibile ed efficace il sistema degli incentivi, superando alcune barriere che l'attuale regolamentazione non affronta adeguatamente. Esso si applica non solo al nuovo incentivo introdotto dall'articolo 119, ma anche a tutti gli altri già disciplinati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (cd. *bonus casa*), dagli articoli 14, 16 e 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (i c.d. *ecobonus* e *sismabonus*, oltre a quelli per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici) e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. *bonus facciate*).

Una delle novità introdotte e ritenute rilevanti dal legislatore è la **soppressione del divieto di cessione agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari** (comma 1, lettere a e b), resa possibile dal mutato orientamento di Eurostat.

Ad alcuni **provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate** è demandata la definizione delle modalità attuative del *superbonus* e, in particolare, la precisazione delle modalità di

comunicazione telematica dell'opzione per la cessione o per lo sconto in relazione a tale nuovo incentivo (articolo 119, comma 12) e anche, in generale, a tutti gli altri incentivi per i quali ora è ammessa tale facoltà (articolo 121, comma 7).

Con questa nota intendiamo porre a disposizione la nostra esperienza di operatori del settore che hanno a che fare quotidianamente con le problematiche relative alla domanda di interventi, soprattutto condominiali, e con quelle dell'offerta, **con particolare riferimento alle difficoltà di accesso alle risorse finanziarie che caratterizzano il settore dell'edilizia.**

La finalità di questa nota è di mettere in risalto alcune gravi difficoltà che potrebbero essere generate da una regolazione inidonea dei nuovi meccanismi, e proporre soluzioni che riteniamo adeguate a evitarle.

Il trasferimento dei crediti d'imposta: efficacia e addizionalità

Ai fini del potenziamento della capacità di stimolo delle misure di incentivazione, l'importanza del trasferimento dei crediti d'imposta è stata pienamente compresa dal legislatore che, con l'articolo 121, ha inteso perfezionarne i meccanismi.

Il trasferimento consente di superare le due principali barriere che ostacolano la domanda di interventi: l'incertezza della capienza fiscale (attuale o futura) degli aventi titolo, causa peraltro di inaccettabili discriminazioni sociali, e **l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili.**

Con la facoltà di trasferimento dei crediti d'imposta l'incentivo è reso universalmente certo e si consente alla finanza privata di intervenire in misura adeguata, anticipando le risorse che la spesa pubblica è in grado di mettere a disposizione solo in un periodo pluriennale.

Che la nuova misura di stimolo si possa rivelare efficace nel generare domanda di interventi è intuitivo, ma è anche dimostrato dal vivace interesse che, fin dalla pubblicazione delle prime bozze del decreto, ha pervaso il settore immobiliare, e in particolare quello condominiale. D'altra parte, non è stato nascosto che tale vivacità possa generare problemi di controllo della spesa pubblica.

È tuttavia interessante osservare che, ben più che l'incremento delle percentuali di detrazione, **la facoltà di accesso generalizzato ai meccanismi di trasferimento è un requisito che consente di incrementare enormemente l'addizionalità¹ della misura di incentivazione.** Nel caso specifico, l'addizionalità si prospetta altissima, prossima al 100%. Infatti, l'imposizione di requisiti tecnici di accesso all'incentivo non banali (come l'incremento di almeno due classi di efficienza energetica che caratterizza il *superbonus*) e la conseguente elevata intensità degli investimenti necessari rendono del tutto improbabile che le famiglie, soprattutto in questo periodo, siano disposte ad affrontare le spese in assenza di incentivi così configurati.

La massimizzazione dell'addizionalità applicata al settore edile, che è caratterizzato da un moltiplicatore degli investimenti particolarmente elevato, consente al bilancio pubblico di assorbire, in un periodo congruo, spese fiscali di intensità anche molto elevata. È evidente che un'incentivazione del 110% non può essere mantenuta indefinitamente, ma una corretta valutazione dei due fattori menzionati consente di ipotizzare una via di uscita dall'emergenza graduale e sostenibile.²

¹ L'addizionalità è definita come la "capacità di generare investimenti superiori a quelli che si sarebbero determinati in mancanza delle agevolazioni". Ministero dello Sviluppo Economico: [Strumenti automatici e valutativi nelle politiche di incentivazione alle imprese](#), pag. 6.

² Le stime dell'impatto macroeconomico delle agevolazioni fiscali in Italia sono particolarmente incoraggianti e consentono di nutrire qualche dubbio sull'adeguatezza dei parametri usualmente adottati nella valutazione delle esigenze di copertura riscontrabili nella relazione tecnica delle leggi di spesa. Anche la

Stante l'obiettivo principale del decreto-legge, che è il sostegno immediato al lavoro e all'economia, e considerate le semplici considerazioni sopra svolte, la regolazione della nuova misura dovrebbe assegnare **massima prioritaria all'esigenza di superare le barriere che la sola entità economica dell'incentivo non è in grado di abbattere. Ciò può essere ottenuto con una adeguata regolazione dei meccanismi di trasferimento.**

Il ruolo degli operatori finanziari

L'eliminazione del divieto di cessione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari può avere un ruolo nel rendere più dinamico il mercato, ma tale ruolo sarà significativo solo se i trasferimenti saranno regolati in modo da fornire una risposta efficace alle esigenze di tali operatori.

Già oggi gli operatori finanziari intervengono indirettamente nel sistema delle detrazioni fiscali fornendo le risorse ai soggetti che sono disponibili ad acquistare i crediti d'imposta, ma ciò avviene in modo inefficace a causa delle limitazioni imposte dall'attuale regolamentazione dei meccanismi di trasferimento.³

L'articolo 121 rende possibile, attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori finanziari nel circuito delle cessioni, l'attivazione di due modelli distinti:

- i crediti d'imposta possono essere ceduti direttamente ai soggetti finanziari, che forniscono agli aventi titolo le risorse finanziarie necessarie per sostenere le spese;
- i crediti d'imposta possono essere ceduti, anche attraverso lo sconto, alle imprese che realizzano gli interventi, che successivamente li cedono ai soggetti finanziari.

Il primo modello non ha avuto sinora alcuna applicazione nei casi in cui era già consentito, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cessione dell'*ecobonus* dai contribuenti in situazione di incapienza assoluta). Anche con la rimozione della limitazione introdotta dal decreto-legge è piuttosto arduo ipotizzare che le banche siano interessate all'acquisto "al dettaglio" dei crediti d'imposta generati dagli interventi condominiali, ma il mercato potrebbe riservare delle sorprese. Inoltre, non esistono solo le banche.

Per assicurare la funzionalità di questo modello occorre risolvere il problema tecnico dell'**inversione temporale** tra il sostenimento della spesa (che genera la detrazione), e la trasformazione della detrazione in credito d'imposta e la successiva cessione. Se l'obiettivo della cessione agli operatori finanziari è quello di fornire agli aventi titolo le risorse necessarie per

[relazione tecnica del D.L. 34/2020 – A.C. 2500](#), pag. 157, pur non esplicando i criteri con cui sono calcolati i saldi netti da finanziare, mostra **maggiori entrate fiscali di entità di gran lunga inferiori a quelle che l'addizionalità del provvedimento consentirebbe di aspettarsi.**

In Agenzia delle entrate: [Gli immobili in Italia \(2017\), vol. 5](#), pag. 220, è stato valutato l'impatto economico dell'incremento delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, dal 36% al 50%, disposto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Si è stimato che l'addizionalità delle detrazioni del 50% sia valutabile nella misura del 34% e che il *break even point* che assicura un equilibrio tra le maggiori entrate e i minori introiti generati da quell'agevolazione si attesta intorno al 49,5%.

La maggiore addizionalità procurata dalla combinazione tra *superbonus* e cedibilità, che nell'attuale congiuntura economica non può essere molto distante dal 100%, ma che anche in condizioni stabilizzate può essere ipotizzata di entità di gran lunga superiore al 50%, consente di disegnare percorsi futuri di incentivazione che associno intensità di detrazione progressivamente decrescenti e requisiti di accesso stringenti, con un'accorta differenziazione tra categorie di intervento in funzione dell'elasticità della rispettiva domanda rispetto all'addizionalità dell'incentivo.

³ Ci si riferisce in particolare ai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate n. 108572 dell'8 giugno 2017 (sulla cessione del *sismabonus*), n. 165110 del 28 agosto 2017 (sulla cessione dell'*ecobonus*), n. 100372 del 18 aprile 2019 (sulla cessione dell'*ecobonus* per interventi su singole unità immobiliari), n. 660057 del 31 luglio 2019 (sullo "sconto in fattura").

sostenere la spesa, è necessario ridefinire il momento in cui la spesa si intende sostenuta: non più all'atto del pagamento, ma nel momento in cui il credito dell'impresa che ha eseguito l'intervento diviene esigibile.

Il secondo modello sembra avere maggiori prospettive di attivazione diffusa ma, così come anche per il primo, la liquidazione del corrispettivo della cessione seguirà le **tempistiche** con cui sarà regolato il trasferimento del credito d'imposta nel cassetto fiscale dell'impresa e, successivamente, in quello degli operatori finanziari. **I cosiddetti "deliberanti" degli istituti di credito e degli altri intermediari hanno già fatto intendere che non hanno intenzione di accollarsi alcun rischio legato all'anticipazione delle risorse rispetto al trasferimento dei crediti d'imposta.** Dunque, a prescindere dai dettagli che saranno precisati dal provvedimento di regolazione, per entrambi i modelli è plausibile prevedere che **la liquidazione del trasferimento dei crediti d'imposta ad opera degli operatori finanziari avverrà dopo la formalizzazione della cessione.**

A quanto ci risulta, inoltre, **l'interesse degli operatori finanziari ad acquisire i crediti d'imposta è in ogni caso subordinato alla facoltà di successiva cessione** ad altri soggetti. L'infelice formulazione dall'articolo 121, comma 1, lettere *a* e *b*, che declina al singolare la **successiva cessione** ad altri soggetti, se interpretata letteralmente pregiudicherebbe l'interesse delle banche a lasciarsi coinvolgere in questo meccanismo, e renderebbe impossibile un ruolo degli intermediari.

Rintracciare nella *ratio* della norma la motivazione di una tale ipotetica restrizione è del tutto implausibile. Di conseguenza, non resta che auspicare che, nella definizione delle regole attuative, **la "successiva cessione" sia riferita a ciascun soggetto cessionario**, che deve essere messo in grado di esercitare a sua volta la facoltà di successiva cessione.

L'efficacia di qualunque modello che vedesse coinvolti gli operatori finanziari, infine, non può che prescindere dall'**eliminazione del collegamento al rapporto che ha dato origine alla detrazione**, stabilito dalla regolamentazione oggi vigente.⁴

Il superamento di tutte le restrizioni che hanno fin qui caratterizzato i meccanismi di trasferimento dei crediti d'imposta non avrebbe più ragione di essere in funzione del mutato orientamento di Eurostat.

Il finanziamento delle imprese

Il ricorso al meccanismo della cessione dei crediti d'imposta, che ha cominciato ad avere un'applicazione significativa nel corso del 2019, ha mostrato il suo più grave limite nella propria attitudine a **mettere in crisi l'equilibrio finanziario delle imprese che realizzano gli interventi.**

Ai sensi della disciplina vigente, regolata da alcuni provvedimenti dell'Agenzia, il trasferimento di titolarità delle detrazioni⁵ si manifesta solo il 10 di marzo dell'anno successivo all'esecuzione dei lavori, costringendo le imprese a indebitarsi per una quota rilevantissima degli importi fatturati (65-75% nel caso dell'*ecobonus*, 80-85% per il *sismabonus*), per una durata assai superiore a quella delle normali transazioni commerciali.⁶

⁴ Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 18 maggio 2018.

⁵ Ci si riferisce alla cessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*sexies* (per l'*ecobonus*) e dell'articolo 16, comma 1-*quinquies* (per il *sismabonus*) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

⁶ Nel caso di opzione per lo sconto ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, l'Agenzia ha stabilito che la fruizione del credito d'imposta possa iniziare subito dopo la comunicazione del cliente (all'Agenzia) del ricorso a tale opzione, **ma questo vale solo per i lavori che riguardano unità singole.** Nel caso dei condomini, invece, l'Agenzia ha precisato che l'esercizio dell'opzione è comunicato dall'amministratore alla fine dei lavori o, al più, una sola volta all'anno, entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (provvedimento n. 660057 del 31

Il sistema finanziario, però, non si è mostrato disponibile a soddisfare una così elevata richiesta di finanziamento in rapporto al giro d'affari delle imprese. **Le procedure di valutazione del merito creditizio non tengono in alcun conto l'esistenza dei crediti d'imposta accettati dalle imprese in parziale pagamento delle proprie fatture, prima della loro comparsa nel cassetto fiscale.** Il nuovo ulteriore incremento delle detrazioni, che arriva ad annullare la parte in denaro pagata alle imprese dai loro clienti, peggiora ancora di più la loro esposizione finanziaria.

Ai fini del finanziamento delle imprese, che deve avvenire in tempi compatibili con le loro esigenze di liquidità, **la velocità di trasferimento dei crediti d'imposta è cruciale** in ogni caso previsto dal decreto-legge: sia nel caso di cessione alle imprese (anche mediante l'opzione per lo sconto), sia nel caso di cessione diretta agli operatori finanziari. Anche in quest'ultima ipotesi, infatti, il rischio esistente prima del trasferimento è di grave ostacolo alla liquidazione del corrispettivo.

Risulta evidente, da questa analisi, che **l'efficacia del *superbonus* nel trasmettere un forte stimolo all'economia è legata non solo alla sua capacità di stimolare la domanda, ma anche alla sua attitudine a consentire alle imprese di lasciarsi coinvolgere.**

Se le imprese non saranno sgravate dall'onere di reperire una quantità di risorse finanziarie dello stesso ordine di grandezza del loro fatturato annuo, esse non saranno in grado di operare.⁷

La gravità di questa prospettiva, che non è stata colta pienamente dai commentatori, non è circoscritta al solo ambito di applicazione del *superbonus*, che semplicemente potrebbe non attivarsi, fallendo il proprio scopo, ma si estenderà anche alle altre attività alle quali la facoltà di trasferimento è stata estesa; in particolare quelle che fruiscono del *bonus casa*. La possibilità di non pagare la quota incentivata spingerà infatti i cittadini ad accettare solo contratti che comprendano la cessione o lo sconto, che però le imprese non sarebbero in grado di sostenere.

Se il reperimento delle risorse finanziarie non sarà adeguatamente agevolato dalla regolamentazione delle cessioni e degli sconti, si determinerà un grave razionamento dell'offerta, l'espulsione di migliaia di imprese dal mercato e un ulteriore rallentamento delle attività. Esattamente il contrario dell'obiettivo del decreto-legge.

Per i motivi già illustrati, la sola determinazione di condizioni che rendessero appetibile il coinvolgimento degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nel circuito delle cessioni, senza la contestuale velocizzazione dei trasferimenti, sarebbe pressoché irrilevante per le imprese e dunque insufficiente ad attivare il mercato.

La soluzione proposta

La soluzione da noi prospettata è di **rendere possibile un rapido trasferimento dei crediti d'imposta alle imprese, in relazione all'emissione di ciascuna fattura.**⁸ Il precoce verificarsi della effettiva titolarità dei crediti d'imposta consentirebbe alle imprese di cederli ai soggetti finanziatori o di offrirli in garanzia, preservando il proprio equilibrio finanziario anche nel caso in cui

luglio 2019), costringendo le imprese ad attendere per un tempo incompatibile con la preservazione del proprio equilibrio finanziario.

⁷ Anche i professionisti coinvolti nella fase preliminare del progetto, che con l'introduzione dei nuovi requisiti di accesso al *superbonus* diventa cruciale e richiede (finalmente!) un impegno molto più professionale e qualificante, con l'attuale regolamentazione sono posti nell'impossibilità di accettare il pagamento attraverso la cessione dei crediti d'imposta, con la conseguenza che alle imprese viene chiesto di accollarsi pure l'anticipazione degli oneri professionali.

⁸ Le tempistiche potrebbero essere quelle già regolate dal provvedimento n. 660057 del 31 luglio 2019, ma la applicazione dovrebbe essere estesa anche agli interventi caratterizzati da una pluralità di aventi titolo e una molteplicità di fatture.

tutta la loro attività si basasse su questo modello di pagamento. Gli operatori finanziari sarebbero liberi di destinare, senza rischi e a basso costo, ingenti risorse finanziarie a sostegno della forte domanda incrementale generata dalle percentuali di detrazione potenziate. Il meccanismo della cessione, che oggi è frenato dalle stesse imprese, sarebbe libero di manifestare tutta la sua capacità addizionale, rendendo più sostenibile l'impegno dello Stato.

La **procedura** potrebbe iniziare con la registrazione preliminare dell'intervento su un portale⁹ e l'ottenimento di un codice. In questa fase sarebbero caricate le informazioni relative:

- agli aventi titolo, con l'indicazione dell'opzione esercitata da ciascuno di essi; in caso di intervento condominiale, sarebbe comunicato anche il riparto millesimale tra i vari soggetti;
- a imprese, professionisti e fornitori le cui fatture documenteranno le spese sostenute dagli aventi titolo;
- ai cessionari già individuati;
- ai professionisti incaricati, inclusi quelli a cui sono affidati i ruoli di asseverazione, con le rispettive coperture assicurative;
- agli immobili interessati, con l'indicazione delle rispettive informazioni catastali;
- alle attestazioni e asseverazioni preliminari relative al progetto, incluso l'obiettivo di certificazione energetica o di miglioramento sismico.

Le comunicazioni preliminari, ivi incluso il visto di conformità, resterebbero valide per tutta la durata dell'intervento, salvo intervenute modificazioni rilevanti.

Nel corso dei lavori, il professionista incaricato caricherebbe l'asseverazione della conformità tecnica ed economica dei lavori eseguiti, in relazione a ciascuno stato di avanzamento, ottenendo un codice per la fatturazione che attesterebbe l'esigibilità della fattura.

Il trasferimento dei crediti d'imposta avverrebbe in modo automatico con l'emissione di ciascuna fattura emessa dai fornitori in forma elettronica e corredata con il codice per la fatturazione, e con l'attestazione a cura del creditore dell'avvenuto pagamento dell'eventuale quota in denaro (in caso di applicazione del comma 1, lettera a) o dell'avvenuto pagamento da parte del terzo cessionario (in caso di applicazione del comma 1, lettera b).

Dopo la fine dei lavori il professionista incaricato caricherebbe le relazioni, gli attestati e le asseverazioni finali, con termini e modalità simili a quelli ora operanti con il portale dell'ENEA.

Stante il severo regime di responsabilità definito dal decreto-legge, si può ritenere che una siffatta procedura fornisca un sufficiente livello di prevenzione degli abusi, dando anche la possibilità al soggetto di cui al comma 14 dell'art. 121 di effettuare controlli in corso d'opera.

Il livello di protezione dell'interesse pubblico sarebbe ben superiore rispetto a quello di cui gode il sistema con l'attuale regolamentazione degli incentivi, con particolare riferimento al c.d. *bonus casa* che annualmente muove una quantità di detrazioni di gran lunga superiore a quelli che il *superbonus* si pone come obiettivo.

La procedura risolve efficacemente anche il problema dell'inversione temporale tra generazione della detrazione e trasformazione in credito d'imposta/successiva cessione necessaria nel caso di cessione a soggetti diversi dall'impresa che esegue i lavori in applicazione del comma 1, lettera b).

La registrazione, ad opera dell'amministrazione finanziaria, dei trasferimenti al cassetto fiscale dei successivi cessionari, consente di assicurare che, come già avviene con la regolamentazione

⁹ È auspicabile l'implementazione di un unico portale che integri le funzioni già affidate all'ENEA.

attuale, le quote annuali dei crediti d'imposta ceduti siano fruite nello stesso anno in cui sarebbe stata utilizzata la detrazione.¹⁰

Risolto in questo modo il problema del tempestivo finanziamento delle imprese, la determinazione di condizioni favorevoli al coinvolgimento degli operatori finanziari (sostanzialmente legate alla loro facoltà di ulteriore cessione) aumenterebbe il numero di soggetti disponibili all'acquisto dei crediti d'imposta, con benefici effetti sulla diffusione degli interventi, sul contenimento dei costi di trasferimento e, in ultima analisi, sull'ottimizzazione della pressione sul bilancio pubblico.

Possibili conseguenze del mantenimento di una regolamentazione analoga a quella ora vigente

Una regolamentazione che replicasse le attuali tempistiche di trasferimento dei crediti d'imposta, implicando un unico trasferimento dei crediti d'imposta condizionato a un'unica asseverazione finale, non offrirebbe un grado di protezione maggiore contro gli abusi. Per contro, non metterebbe le imprese in condizioni di operare e non consentirebbe al provvedimento di attivare il mercato.

Le PMI sarebbero generalmente espulse dal settore e gli unici soggetti in grado di competere sarebbero i pochi in grado di sostenere l'esposizione finanziaria, in attesa del trasferimento annuale dei crediti d'imposta.

Questa circostanza, aggravata dalla maggiore percentuale di detrazione del *superbonus* e dall'estensione della facoltà di cessione a settori finora non abilitati, comporterebbe una gravissima e inaccettabile distorsione del mercato e della concorrenza analoga a quella che ha già causato, *mutatis mutandis*, due provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.¹¹

Le conseguenze sull'attivazione del mercato della riqualificazione del patrimonio immobiliare sarebbero fortemente negative, e anche il tradizionale settore delle ristrutturazioni ne sarebbe pregiudicato.

Non deve essere infine trascurato il rischio che una situazione simile a quella delineata, provocata da una regolamentazione che non tenesse in adeguata considerazione la problematica illustrata, possa favorire fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata all'interno del tessuto delle imprese operanti nel settore.

Virginio Trivella

Coordinatore del Comitato tecnico scientifico

1° giugno 2020

¹⁰ Con ciò si fornisce una risposta alla preoccupazione, riguardante il profilo temporale e i controlli da parte delle Amministrazioni interessate, espressa nel dossier del Servizio Bilancio dello Stato: [D.L. 34/2020 – A.C. 2500, Parte II – Profili finanziari](#), pag. 160.

¹¹ [Segnalazione al Parlamento e al Governo del 17 giugno 2019](#) e [Segnalazione al Parlamento e al Governo del 31 ottobre 2019](#).

RETE IRENE (Imprese per la Riqualificazione ENergetica degli Edifici) è un network composto da imprese che da anni operano nel campo della riqualificazione energetica degli edifici, con competenze integrate per la realizzazione di interventi che riguardano tanto l'involucro edilizio, quanto gli impianti tecnologici e la loro gestione.

Sin dalla sua costituzione RETE IRENE ha operato di concerto con organi istituzionali, ordini professionali e associazioni di categoria per promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte ai cittadini, ai professionisti della progettazione, agli amministratori e gestori del patrimonio immobiliare e agli operatori finanziari allo scopo di diffondere interesse e conoscenza delle tematiche legate alla riqualificazione energetica degli edifici: non solo operatori di mercato quindi, ma promotori della cultura energetica e ambientale.

In particolare, negli ultimi anni ha sviluppato un'intensa attività di analisi delle barriere che ostacolano la diffusione dell'efficienza degli edifici e numerose proposte per migliorare l'efficacia delle policy di stimolo.